

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 393 DEL 07/06/2018

Il sottoscritto Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale Dott. Gabriele Gatti di concerto con Dott. Gianmarco Erbisti Responsabile UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria:

Premesso che :

- Nell'ambito della programmazione regionale e della programmazione territoriale del Piano di Zona sulla residenzialità è prevista l'erogazione dei servizi di residenzialità disabili;
- Per effetto della Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 vi è stata la riorganizzazione delle Aziende ULSS del territorio Veronese che sono confluite nella Azienda ULSS n. 9 Scaligera a far data dal 01/01/2017;
- Con deliberazione ULSS 9 Scaligera n. 1114 del 28/12/2017 è stata autorizzata la stipula delle convenzioni con le Unità di Offerta di cui all'allegato parte integrante alla deliberazione medesima e sulla base dello schema contrattuale di cui alla DGRV 1438 del 05/09/2017 relative alla residenzialità disabili;
- Causa mero errore materiale non è stata inserita nell'elenco allegato alla delibera n. 1114/2017 la sotto menzionata struttura per disabili la Soc.coop.Sociale LA FAEDINA – via Roma,3 – 37020 S.Anna D'Alfaedo (VR) che gestisce un Gruppo Appartamento che accoglie un assistito in carico a questa ULSS 9 Scaligera dal 01/07/2014;

Rilevato che la suddetta struttura opera in regime di accreditamento di cui alla LR 22/2002 - Allegato B della DGRV n. 84 del 16/01/2007;

Ritenuto necessario pertanto provvedere ad integrare l'allegato di cui alla deliberazione ULSS 9 scaligera n. 1114 del 28/12/2017 addivenendo altresì alla stipula dell'accordo contrattuale con la Soc.coop.Sociale LA FAEDINA per la gestione del Gruppo Appartamento sulla base della DGRV 1438/2017 come da schema parte integrante del presente atto;

Dato atto che le attività di cui trattasi sono finanziate nell'ambito delle risorse stanziare dal Comune di Verona per la residenzialità disabili;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato :

Il Proponente: UOC Direzione Amministrativa Territoriale F.TO Dott.Gabriele Gatti

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 393 DEL 07/06/2018**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di integrare, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, l'elenco delle strutture residenziali per disabili di cui alla deliberazione dell'ULSS 9 Scaligera n. 1114 del 28/12/2017 con la struttura Gruppo Appartamento Soc.coop.Sociale LA FAEDINA;
2. di autorizzare la stipula dell'accordo contrattuale con la Soc.coop.Sociale LA FAEDINA per la gestione di un Gruppo Appartamento sulla base della DGRV 1438/2017 come da schema parte integrante del presente atto ;
3. di dare atto che il costo ammontante ad euro 17.155 è stato inserito nel bilancio economico preventivo e budget generale anno 2018 dando atto che la disponibilità ad ordinare è stata inserita al conto BA1182.

**Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Direttore dei Servizi
Socio Sanitari**

F.TO dr.ssa Denise Signorelli F.TO dott. Giuseppe Cenci F.TO dott. Raffaele Grottola

**IL DIRETTORE GENERALE
F.TO dott. Pietro Girardi**

Il Proponente: UOC Direzione Amministrativa Territoriale F.TO Dott. Gabriele Gatti



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 393 DEL 07/06/2018

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, 19/06/2018

il Direttore
UOC Affari Generali
F.TO Dott. Franco Margonari

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

UOC Direzione Amministrativa Territoriale
UOC Contabilità e Bilancio
Controllo di Gestione

Il Proponente: UOC Direzione Amministrativa Territoriale F.TO Dott. Gabriele Gatti

SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI – IL PRESENTE ATTO CONVENZIONALE E' RELATIVO A STRUTTURE DI STRETTO RILIEVO SOCIALE (GAP – PER DISABILI)

Tra

L'AZIENDA ULSS 9 Scaligera di seguito denominata "ULSS 9" con sede e domicilio fiscale in Verona, Via Valverde 42 - con codice fiscale e partita IVA n. 02573090236 – in persona del Direttore dei Servizi Socio Sanitari Dott. Raffaele Grottoia giusta delega del Direttore Generale conferita con deliberazione n.1114 del 28/12/2017 e n. 71 del 01/02/2018 e in attuazione della deliberazione n. 1038 del 07/12/2017 e s.m.i.

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente _____ (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale a _____ via _____, n. _____, p.iva/c.f. _____, nella persona del legale rappresentante pro tempore _____ /procuratore speciale il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- La Regione Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- L'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *"l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale"*;
- L'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000"*;
- L'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente"*;
- L'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio"*

sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”;

- L'articolo 17, comma 3 della LR 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale “ mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”;
- La Giunta regionale con deliberazione n. del, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- La tipologia di struttura oggetto del presente accordo contrattuale è il Gap (gruppo appartamento per disabili) i cui requisiti sono disciplinati dalla DGRV 84/2007 ALLEGATO B per la quale non è previsto il finanziamento delle quote sanitarie e quindi con deliberazione dell'Azienda ULSS n. _____ del _____ si è provveduto ad integrare il presente accordo contrattuale con evidenziazione delle specificità. (integrazione n. 1)
- Il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economica-finanziaria dell'intero sistema di offerta SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
- Il presente atto disciplina le prestazioni rese nell'ambito del GAP che hanno solo rilievo sociale e non sanitario e le uniche prestazioni afferenti al fondo della non autosufficienza sanitario sono solo quelle riconducibili agli interventi di sollievo alla famiglia paramtrate sulla base del profilo svamdi; (integrazione n. 2)
- Le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
- L'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti; - si richiama l'integrazione n. 2.
- È fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;

- La tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia (gap/solo risorse sociali); - si richiama l'integrazione n. 2.
- Il Soggetto _____ ha inoltrato comunicazione al comune così come previsto dalla dgrv 84/2007 allegato b, per l'erogazione delle specifiche prestazioni sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia per la struttura _____ avente sede _____;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Nell'Unità di Offerta gruppo appartamento per disabili di cui alla DGRV 84/2007 allegato B vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR. (gap no sanitario) - si richiama l'integrazione n. 2.

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato (gruppo appartamento per disabili)

Il Soggetto accreditato:

- Garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- Garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività del presente accordo; il preavviso deve essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- Garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- Garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di :
 - Tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale; ; - si richiama l'integrazione n. 2.
 - Verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - Incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
 - Compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - Mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale; Si richiama in merito l'allegato b della DGRV 84/2007 che disciplina la materia ; - si richiama l'integrazione n. 1;

- Tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- Sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo di relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

Articolo 4 - Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei tempi del presente accordo come previsto dalla deliberazione di autorizzazione alla stipula n. _____ del _____ e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione delle prestazioni stesse, nei termini di legge. (gap no quote sanitarie) ; - si richiama l'integrazione n. 2.;

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

La tariffa di rilievo sociale in carico al cittadino pro die pro capite ammonta ad euro _____ oltre iva se dovuta;

Qualora le disponibilità economiche proprie del cittadino non dovessero essere sufficienti al sostegno della tariffa sociale l'ULSS 9 interverrà a favore del cittadino con prestazione economica integrativa sulla base del regolamento in vigore approvato dal Comitato dei sindaci (distretti 1 e 2) e/o relative disposizioni attuative degli enti deleganti.

Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla LR n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità. Si richiama in merito l'allegato b della DGRV 84/2007 che disciplina la materia; - si richiama l'integrazione n. 1;

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal _____ e ha durata triennale e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale. Si richiama in merito l'allegato b della DGRV 84/2007 che disciplina la materia; - si richiama l'integrazione n. 1;

Non è ammessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

- L'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il **trasferimento**, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui al DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- Ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalle DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- Perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato **previamente** accertato dall'Azienda ULSS;
- Accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- Accertamento – ove applicabile – di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Si richiama in merito l'allegato b della DGRV 84/2007 che disciplina la materia; - si richiama l'integrazione n. 2;

Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 10 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia.

Articolo 11 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 12 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS _____
Il Direttore Generale

Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante

Data

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 – Oggetto 2 – Obblighi de Soggetto accreditato, 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 – Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS _____
Il Direttore Generale

Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante

Data